cioè, che il Governo proponga, quando lo crederà, una legge di esenzione, ed abolire intanto fin d'ora interamente qualunque esenzione, salvo poi a riprodurre quelle che si ravviseranno strettamente necessarie.

Non c'è nessun inconveniente a generalizzare l'imposta, perchè quando l'imposta viene a gravitare sopra stabilimenti nazionali, questo è poco male, non è necessario di esimerli, perchè quello che si paga al Governo da un lato è rimborsato da un altro lato.

Si risparmierebbe una lunga discussione, e forse il pericolo di sancire disposizioni ingiuste e nocive, se si limitasse l'articolo alla sua prima parte, se si dichiarasse che sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondaria, riservando le esenzioni ad una legge ulteriore.

Qualunque sia poi il partito che prenderà la Camera, io credo che essa procederebbe con molta imprudenza se adottasse il numero 4° di quest'articolo 8.

SELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SELLA. La Commissione crede che i terreni, i quali sono censiti ed imposti, non possono essere intieramente improduttivi nel senso letterale della parola. Tuttavia, siccome vi sono parecchie questioni analoghe da risolversi all'articolo 9, dove si tratterà dei beni immuni, così la Commissione prega la Camera a voler rimandare la discussione sopra l'emendamento proposto dagli onorevoli Briganti-Bellini, Rasponi ed altri all'articolo 9.

PRESIDENTE. Consentono i proponenti?

BRIGANTI-BELLINI B. Consentiamo.

PRESIDENTE. Allora non rimane altro che porre ai voti l'articolo 8.

(È approvato).

« Art. 9. Dal 1° gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui esenti, di qualunque natura e pertinenza.

« Il ministro delle finanze farà i provvedimenti necessari per applicare ai beni censiti e non ancora imposti un'aliquota di tributo eguale a quella vigente nel compartimento catastale cui appartengono, e per attivare nei territori non censiti un contingente ragguagliato all'imposta che si paga nei paesi limitrofi.

« I provvedimenti a farsi dal ministro delle finanze potranno sostituire od abrogare le disposizioni portate dalle leggi 1° gennaio e 13 luglio 1857 sui beni censibili e non censiti, vigenti nelle antiche provincie, ma limitatamente ai beni contemplati nell'articolo 1, numero 1, della legge 1° gennaio 1857.

« I nuovi contingenti così stabiliti, per un terzo vanno in aumento dell'imposta dovuta allo Stato; per un terzo s'imputano a sgravio del compartimento catastale, e per un terzo alfine s'imputano a sgravio del contingente delle provincie.

« Per i fabbricati rurali però continueranno le disposizioni ora vigenti nelle varie provincie del regno fino alla prossima generale perequazione censuaria. »

Sopra quest'articolo vi hanno parecchi emendamenti.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Domando la parola.

La Commissione, d'accordo col Ministero, ha domandato di divider quest'articolo in due, il che vien anche di sua natura da ciò, che l'articolo secondo non è ancora votato. La prima parte consterebbe del primo paragrafo che dice:

« Dal primo gennaio 1864 l'imposta fondiaria sarà dovuta indistintamente da tutti gli altri immobili sin qui censiti, di qualunque natura e pertinenza. »

Questa parte formerebbe da sè un articolo, al quale poi, per logica conseguenza di ciò che si è stabilito nell'articolo primo, verrebbe dietro quell'aggiunta che testè il relatore ha accennata. Si potrebbe quindi votare la prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Dunque la prima parte dell'articolo nono costituirebbe essa sola tutto l'articolo che si va a votare. Gli emendamenti presentati si riferiscono alle parti ulteriori dell'articolo stesso; quindi da questo canto almeno non vi potrebbe essere difficoltà.

SANDONNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SANDONNINI. All'articolo 9 io ho avuto l'onore di proporre un emendamento, secondo il quale i contingenti assegnati coll'articolo 1 ai compartimenti dell'exducato di Modena e delle vecchie provincie in parte dovessero cadere sui beni attualmente censiti, per altra parte venissero a gravitare sopra i beni non ancora censiti, in modo che oltre quel primo contingente nessun altro carico per questo titolo debba essere ammesso sia per quanto riguarda il compartimento delle provincie modenesi, sia per quello delle vecchie provincie. Se si vuole votare ora la prima parte dell'articolo 9, io non ho alcuna difficoltà ad opporre, purchè però resti ben inteso che colle espressioni generali con cui è proposto non si pregiudichi in nessun modo il mio emendamento, resti salva, cioè, la questione se il contingente dell'articolo 1 debba estendersi tanto ai beni censiti quanto ai non censiti, e se per questi nessun nuovo contingente debba stabilirsi nell'articolo che si vuol porre ai voti attualmente.

PRESIDENTE. La prima parte dell'emendamento Sandonnini non essendo che la riproduzione della prima parte dell'articolo 9, resta perciò riservato ed intatto il suo emendamento, siccome quello che ne riguarda le parti ulteriori.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Bisogna distinguere i beni censiti ed esenti, come ha detto testè l'onorevole relatore, citando l'esempio delle provincie romane, dove sino ad una certa somma i fabbricati erano esenti da tassa: bisogna distinguere questi beni censiti ed esenti dai beni censibili, ma non censiti. Ecco perchè la Commissione, d'accordo col Ministero, ha creduto che si potesse dividere in due parti l'articolo 9, la prima delle quali formerà propriamente l'articolo 9, e riguarderà solo i beni censiti ed esenti, la seconda riguarderà i beni censibili e non censiti.